

Tesoreria unica verso il bilancio unico di ateneo

*A cura di Simonetta Ranalli
Gruppo di Lavoro CONTABILITA'*



*Assemblea Codau
Torino, 30 Marzo 2012*

Sistema previgente di Tesoreria Unica Mista

art. 7 d.lgs. 7 agosto 1997 n. 279

art. 51 legge 27 dicembre 1997 n. 449

art. 29 legge 23 dicembre 1998 n. 448

Amministrazione Centrale:

- **Contabilità Speciale Infruttifera**, aperta presso le Sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato gestite dalla Banca d'Italia, cui confluiscono i **trasferimenti dallo Stato**;
- **Contabilità Fruttifere**, aperte su conti correnti bancari presso l'Istituto Cassiere, cui confluiscono le **entrate proprie**.

Dipartimenti e Centri:

- gestione di **Contabilità Fruttifere** aperte presso l'Istituto Cassiere, per tutte le **entrate**.

Sistema vigente di Tesoreria Unica

art. 35 d.l. 24 gennaio 2012 n. 1

Amministrazione Centrale, Dipartimenti e Centri:

Tutte le **entrate** sono versate alla **Contabilità Speciale**, aperta presso le Sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato gestita dalla Banca d'Italia e in particolare:

- le **entrate proprie** accreditate sul conto corrente bancario, sono riversate, a cura dell'Istituto Cassiere, nella Contabilità Speciale su un **sottoconto fruttifero**;
- i **trasferimenti dallo Stato** affluiscono alle Contabilità Speciali su un **sottoconto infruttifero**.



Riapertura contabilità Speciali intestate ai Dipartimenti

Comma 8: “*Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2014, il regime di tesoreria unica previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e' sospeso. Nello stesso periodo agli enti e organismi pubblici soggetti al regime di tesoreria unica ai sensi del citato articolo 7 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e le relative norme amministrative di attuazione. Restano escluse dall'applicazione della presente disposizione le disponibilità dei predetti enti e organismi pubblici rivenienti da operazioni di mutuo, prestito e ogni altra forma di indebitamento non sorrette da alcun contributo in conto capitale o in conto interessi da parte dello Stato, delle regioni e delle altre pubbliche amministrazioni.*”

Comma 11: “*A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato l'articolo 29, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e fino all'adozione del bilancio unico d'Ateneo ai dipartimenti e ai centri di responsabilità dotati di autonomia gestionale e amministrativa si applicano le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 del presente articolo e, fino al completo riversamento delle risorse sulle contabilità speciali di cui al comma 9, i tesorerieri o cassieri degli stessi utilizzano prioritariamente le risorse esigibili depositate presso gli stessi trasferendo gli eventuali vincoli di destinazione sulle somme depositate presso la tesoreria statale*”.

Comma 12: “*A decorrere dall'adozione del bilancio unico d'Ateneo, le risorse liquide delle università, comprese quelle dei dipartimenti e degli altri centri dotati di autonomia gestionale e amministrativa, sono gestite in maniera accentrata*”.

Riapertura contabilità Speciali intestate ai Dipartimenti

Il Decreto dispone quale regime si applichi ai dipartimenti sino all'adozione del bilancio unico d'ateneo. Nel decreto sulla riforma contabile delle Università, l'adozione del bilancio unico è prevista, su base volontaria, a decorrere dal 1° gennaio 2013, in via definitiva e obbligatoria a decorrere dal 1° gennaio 2014. La sospensione del regime di tesoreria mista è prevista fino al 31.12.2014. Ne consegue che il 1° gennaio 2013 o 2014 tutti i saldi nelle contabilità speciali delle varie strutture saranno riversate nell'unico conto di contabilità speciale intestato all'amministrazione centrale.

Riversamento delle disponibilità del conto corrente alla contabilità speciale presso la Banca d'Italia

*Comma 9 paragrafo 1: “Alla data del **29 febbraio 2012** i tesoreri o cassieri degli enti ed organismi pubblici di cui al comma 8 provvedono a versare il **50 per cento** delle disponibilità liquide esigibili depositate presso gli stessi alla data di entrata in vigore del presente decreto sulle rispettive contabilità speciali, sottoconto fruttifero, aperte presso la tesoreria statale. Il versamento della **quota rimanente** deve essere effettuato alla data del **16 aprile 2012**”.*

- il legislatore non chiarisce il concetto di **quota rimanente**, per cui si presume trattasi dell'intera giacenza alla data del 16 aprile 2012;
- con la circolare 24 marzo 2012 n. 11 è stato precisato che per la gestione successiva dovranno essere adottate integralmente le procedure della tesoreria unica tradizionale risultanti dai Decreti MEF 4/08/2009 e 22/11/1985;
- i dipartimenti subiranno, sicuramente, minori entrate in termini di **interessi attivi**, anche se sulle entrate proprie si applica l'erogazione degli interessi previsti per le contabilità fruttifere.

Smobilizzo Investimenti

Comma 9 paragrafo 2: *“Gli eventuali investimenti finanziari individuati con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro da emanare entro il 30 aprile 2012, sono smobilizzati, ad eccezione di quelli in titoli di Stato italiani, entro il 30 giugno 2012 e le relative risorse versate sulle contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale”.*

- con la circolare 11 del 23/03/2012 è stato precisato che, qualora entro il termine del 30 giugno fissato per lo smobilizzo dei titoli, una parte di questi venga a scadenza, le relative risorse non possono essere reinvestite acquistando nuovi titoli, ma debbono essere utilizzate per far fronte ai pagamenti, ovvero versate alla tesoreria statale rientrando nel circuito del sistema di tesoreria unica. Sono invece esclusi da questo circuito i titoli e depositi che costituiscono accantonamenti per fondi di previdenza a capitalizzazione per la quiescenza del personale dipendente, i valori mobiliari provenienti da atti di liberalità di privati, che hanno posto uno specifico vincolo di destinazione al lascito, nonché gli investimenti temporanei di risorse rivenienti da operazioni di indebitamento non sorrette da contributo pubblico;
- data l'attuale congiuntura del sistema economico-finanziario si auspica che gli investimenti non siano immediatamente smobilizzati, ma si possano mantenere fino alla loro naturale scadenza, previa richiesta al MEF onde evitare perdite sulla vendita degli stessi.

Riversamento somme depositate presso soggetti diversi dall'Istituto Cassiere

Comma 9 paragrafo 3: *“Gli enti provvedono al riversamento presso i tesorieri e cassieri delle somme depositate presso soggetti diversi dagli stessi tesorieri o cassieri entro il 15 marzo 2012, sono fatti salvi eventuali versamenti già effettuati alla data di entrata in vigore del presente provvedimento”.*

- con la circolare MEF n. 11 del 24/03/2012 è stato precisato che tale disposizione non riguarda i CCP che possono essere ancora utilizzati con l'obbligo di riversamento delle disponibilità con cadenza almeno quindicinale. Si ritiene che tale esclusione possa riguardare anche i **conti correnti di transito**;
- si ritiene che i conti economali saranno regolati dalle disposizioni dei singoli Regolamenti per l'Amministrazione la Finanza e la Contabilità.

Regime transitorio

Comma 10: *“I tesoreri o cassieri degli enti ed organismi pubblici di cui al comma 8 provvedono ad adeguare la propria operatività alle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n.720, e relative norme amministrative di attuazione, il giorno successivo a quello del versamento della residua quota delle disponibilità previsto al comma 9. Nelle more di tale adeguamento i predetti tesoreri e cassieri continuano ad adottare i criteri gestionali previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279”.*

Fino al 16 aprile 2012

si applica il regime di cui al D. Lgs. 279/97 (tesoreria unica c.d. mista), senza obbligo di riversamento delle entrate proprie ma con l'obbligo di utilizzo prioritario delle stesse per tutti i pagamenti

Dal 17 aprile 2012

si applica il regime di cui alla L. 720/84 (tesoreria unica)

Gestione delle entrate derivanti dai mutui sottoscritti con la CCDDPP S.p.A

Con la circolare n. 11 del 24/03/2012 è stato precisato che le risorse connesse a mutui concessi dalla Cassa DD.PP., così come per le altre tipologie di indebitamento, confluiscono sul sottoconto infruttifero presso la tesoreria statale solo nel caso in cui siano assistiti da contribuzione o garanzia pubblica.

Trasferimenti interni fino all'adozione del bilancio unico e finanziamenti comunitari

Con la circolare n. 11 del 24/03/2012 è stato precisato che:

- gli Atenei dispongono i trasferimenti a favore dei Dipartimenti con la “procedura del girofondi” e l’accreditamento sulle contabilità speciali, sottoconto infruttifero. Sullo stesso sottoconto infruttifero sono accreditati **anche i finanziamenti comunitari**. Sono invece accreditate sul sottoconto fruttifero tutte le entrate proprie e i finanziamenti provenienti dal settore privato;
- l’obbligo informativo per la trasmissione dei flussi previsionali di cassa (circolare RGS n. 26 del 19/09/2011) è stato esteso a Dipartimenti e Centri solo per operazioni di importo superiore ai 30 milioni giornalieri.

Accesso on-line al Conto di tesoreria

Si auspica l'applicazione di un servizio di web banking per i conti di contabilità speciale presso la Banca d'Italia che consenta di visualizzare, oltre ai saldi, i movimenti di tutte le contabilità speciali dell'Università (sede centrale più dipartimenti).

Alcune Criticità nell'applicazione della nuova normativa

La determinazione del Fabbisogno

- è calcolato tenendo conto dei prelievi effettuati dal conto infruttifero non compensati da eventuali riversamenti di entrate proprie;
- per le Università che, adottando il bilancio unico, hanno anticipato l'applicazione della riforma prevista dalla legge Gelmini, il fabbisogno “consumato” per il 2012 potrebbe risultare molto basso avendo le stesse utilizzato per i pagamenti anche le entrate proprie dei dipartimenti;
- si auspica che, anche in conseguenza dell'introduzione del nuovo Sistema di Tesoreria Unica, si provveda ad introdurre un nuovo sistema di determinazione del fabbisogno.

Conclusioni

Si osserva che l'obbligatorietà della cassa unica da un lato semplifica la gestione del bilancio unico (si pensi alla "complicazione" che sarebbe derivata dalla tenuta di sottoconti intestati a ciascun Centro / Dipartimento, soggetti, comunque, a movimentazioni compensative e afflusso a fine giornata di tutte le risultanze sul conto principale) e dall'altro, oltre a determinare una "perdita" in termini di interessi attivi, richiede l'introduzione di adeguati strumenti di monitoraggio interno per il controllo dei flussi di cassa.

Ciascun ateneo dovrà, quindi, attrezzarsi in tal senso, sulla base delle diverse scelte circa il livello di accentramento delle operazioni di cassa.

... Grazie per l'attenzione !



Simonetta Ranalli